

Sociorama

Copyright © 2024
PM edizioni di Marco Petrini
via Milano 5
17019 Varazze (SV)
www.pmedizioni.it

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento anche parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi. Non sono assolutamente consentite le fotocopie senza il permesso scritto dell'Editore.

ISBN 979-12-5534-039-5
Prima edizione: aprile 2024

Il progetto biennale GENHA «Hate Speech, gender, social networks and political parties», da cui prende le mosse il presente volume, è stato finanziato nell'ambito del programma dell'Unione Europea «Rights, Equality and Citizenship» (grant n° 875388)

Il libro è stato pubblicato grazie ai fondi RFO (Ricerca Fondamentale Orientata) assegnati dal Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia dell'Università di Bologna a Sandra Sicurella

Questo lavoro è frutto di riflessioni comuni. In particolare, i capitoli 1 e 2 e i paragrafi 4.1, 4.5 e 4.6 sono stati redatti da Raffaella Sette; i capitoli 3 e 6 nonché i paragrafi 4.2, 4.3 e 4.4 da Sandra Sicurella; il capitolo 5 è stato scritto da Simone Tuzza.

Raffaella Sette
Sandra Sicurella

PAROLE IN LIBERTÀ:
HATE SPEECH ONLINE
ATTRAVERSO L'EUROPA

UNA LETTURA SOCIO-CRIMINOLOGICA

Sociorama

La collana Sociorama si compone di tre sotto-collane principali. La prima «Classici» si propone di riscoprire lavori classici delle scienze sociali, con particolare riferimento alla riflessione socio-umanistica e socio-antropologica, di valorizzare la traduzione di inediti e di riconsiderare ricerche e volumi “dimenticati”, senza perdere di vista le nuove ricerche e i temi emergenti, portati avanti sulla scia del lavoro dei classici. La rivitalizzazione dei classici e delle opere minori si coniuga pertanto con la valorizzazione di percorsi di analisi inter e transdisciplinari volti a promuovere nuovi studi in grado di offrire prospettive teoriche, riflessioni metodologiche ed esempi di ricerca empirica che interpretino e comprendano i fenomeni sociali contemporanei.

All'interno della collana, inoltre, sono pubblicate la serie «Ricerche» e i «Quaderni del Laboratorio Interdisciplinare di ricerca su Corpi, Diritti, Conflitti / Laboratorio su Rappresentazioni sociali della violenza sulle donne». Questa specifica sezione si prefigge, in particolare, di valorizzare ricerche inedite e le attività seminariali, di ricerca e di divulgazione dei laboratori nella prospettiva poliedrica ed interdisciplinare del Dipartimento «Culture e Società» dell'Università degli studi di Palermo. Tra i temi di interesse, le sociologie del diritto, le “devianze” e il crimine organizzato, le “differenze”, l'intersezione tra oppressione e privilegi, le discriminazioni e le disuguaglianze sociali; ampio spazio è dedicato alla riflessione metodologica sul loro studio, alle istanze relative all'intervento, alla prevenzione e al contrasto, all'approfondimento delle rappresentazioni culturali, delle loro implicazioni socio-antropologiche, del loro radicamento storico-sociale.

I volumi pubblicati nella collana sono sottoposti a *double blind peer review*.

Direttori:

Alessandra Dino e Cirus Rinaldi (Università degli studi di Palermo)

Direttore onorario:

Michele Cometa – Direttore del Dipartimento «Culture e Società» (Università degli Studi di Palermo)

Comitato scientifico Dipartimento «Culture e Società» – Università degli studi di Palermo:

Simone Arcagni; Luisa Brucale; Ingrazio Buttitta; Gianna Cappello; Giulia De Spuches; Roberta Di Rosa; Mauro Ferrante; Giulio Gerbino; Vincenzo Guarrasi; Gaetano Gucciardo; Anna Fici; Marilena Macaluso; Dario Mangano; Gianfranco Marrone; Michele Mannoia; Serena Marcenò; Rosanna Marsala; Matteo Meschiari; Marco Pirrone; Francesca Rizzuto; Salvo Vaccaro; Carla Zappulla.

Comitato scientifico altre sedi universitarie e professionisti:

Emanuela Abbatecola (Università di Genova); Oriana Binik (Università degli studi Milano-Bicocca); Charlie Barnao (Università “Magna Græcia” di Catanzaro); Sara Fariello (Università della Campania – «L. Vanvitelli»); Giovanna Fiume (Università di Palermo); Franca Garreffa (Università della Calabria); Pina Lalli (Università di Bologna); Monica Massari (Università degli studi di Milano); Caterina Peroni (Università di Padova); Renate Siebert; Anna Simone (Università degli studi Roma TRE); Giovanna Vingelli (Università della Calabria).

Comitato di redazione:

Miriam Belluzzo, Riccardo Calderera, Clara Cardella.

Indice

- 7 1. Il disegno della ricerca
Bibliografia, p. 12
- 13 2. Proprio per quello che si è
2.1. La realtà che emerge, p. 22; 2.2. Parole, parole, parole... Sol-
tanto parole, parole tra noi, p. 31; Bibliografia, p. 41
- 46 3. Uno sguardo ad alcune ricerche europee
3.1. Introduzione 46; 3.2. Il sessismo online: alcuni spunti di ri-
flessione, p. 50; 3.4. Il contesto territoriale, p. 52; 3.5. Gli *hate spee-*
ech tra social media e politica, p. 60; 3.6. Gli *hate speech* nell'arena
politica, p. 67; Bibliografia, p. 70
- 79 4. Rilevando gli *hate speech* in Italia e in Europa...
4.1. Il panorama dei social network e degli attori sociopolitici ri-
levanti in Italia, p. 79; 4.2. La metodologia del rilevamento degli
hate speech, p. 92; 4.3. «Ma che schifo!!! La strega del villaggio va
bruciata!!!!», p. 98; 4.4. «Una volta essere gay era reato», p. 109;
4.5. «Questa è nata sotto un carciofo!!!», p. 118; 4.6. Gli *hate spee-*
ch in altri Paesi europei, p. 128; Bibliografia, p. 143
- 148 5. Iniziative di prevenzione e di contrasto all'odio
online
5.1. Le proposte del progetto GENHA, p. 148; 5.2. Discorsi d'o-
dio e contesto legislativo italiano, p. 150; 5.3. *Hate speech* o *hate*
crime? Una panoramica europea, p. 154; 5.4. Proposte d'interven-
to nel contesto italiano: le opinioni dei nostri testimoni signifi-
cativi, p. 156; 5.5. Dalla Convenzione di Istanbul agli "eurocrimi-
ni", p. 161; Bibliografia, p. 164
- 166 6. Riflessioni conclusive e criticità
Bibliografia , p. 170

5. Iniziative di prevenzione e di contrasto all'odio online

Simone Tuzza¹

5.1. Le proposte del progetto GENHA

L'obiettivo di questo capitolo è quello di presentare le iniziative di prevenzione e proposte di politiche pubbliche e legislative per affrontare i discorsi d'odio (soprattutto online) di tipo sessista, omofobo e anti-gender.

Le considerazioni qui riportate derivano dall'ultima fase della ricerca che è consistita in un seminario, in tema di «Politiche pubbliche e giuridiche per combattere i discorsi d'odio contro gli stereotipi di genere: quali proposte?», tenutosi sulla piattaforma MS Teams il giorno 8 ottobre 2021 e che è stato suddiviso in cinque tavole rotonde (Partiti politici e attori della destra (estrema) in Italia: le caratteristiche dei discorsi (d'odio?) su Facebook e Twitter sulle donne, l'aborto, il concetto di famiglia "tradizionale" e l'omofobia; Riconoscere gli *hate crime* e aiutare le vittime; Il mito dell'ideologia gender e discorsi d'odio; Politiche pubbliche, politiche penali, prevenzione o repressione: qual è la via maestra da seguire? »).

Si ha il piacere di precisare che il secondo *workshop* del seminario è stato organizzato congiuntamente alla Rete Nazionale per il contrasto ai discorsi e ai fenomeni d'odio².

Il seminario, che era indirizzato a studenti e ad operatori delle forze dell'ordine e del diritto, è stato molto ricco sia dal punto di vista dei relatori implicati (15) sia dal punto di vista della partecipazione (tra i 115 e 125 utenti collegati). Oltre ai ricercatori del gruppo di ricerca italiano e ad altri accademici dell'Università di Bologna, dell'Università Cà Foscari e dell'Università di Palermo, tra i relatori abbiamo annoverato esperti in

1. Simone Tuzza ha conseguito il dottorato di ricerca in criminologia presso il CICC (Centre International de Criminologie Comparée) dell'Università di Montréal (Canada) e dal 2020 è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia dell'Università di Bologna.

2. <https://www.retecontrolodio.org/>

numerosi ambiti (magistratura, forze dell'ordine, giornalismo, avvocatura, editoria) e facenti capo a diverse affiliazioni (Rete Dafne Italia, Co-spe – associazione di cooperazione internazionale, Gay Help Line – Gay Center Roma) nonché una donna vittima di diffamazione aggravata online e una Europarlamentare componente della Commissione per i diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere.

Il punto di partenza utilizzato per inquadrare le politiche che contrastino i discorsi d'odio è senza dubbio quello di mettere a fuoco il contesto e gli attori coinvolti tenendo, però, conto del fatto che, in tale ambito, la sola punizione degli autori non è sufficiente a limitare il fenomeno. Il sistema di giustizia penale da solo non può contrastare la diffusione dei discorsi d'odio e, per questo motivo, è necessario un vero e proprio “sistema di assistenza alle vittime”. Le vittime devono essere protette dalla (ri) vittimizzazione (Colliver, 2021) e hanno bisogno di sostegno. Una politica di protezione delle vittime completa ed efficace deve quindi andare oltre le procedure della giustizia penale. Le vittime devono essere assistite fisicamente e mentalmente; le loro paure e la loro vulnerabilità devono essere affrontate. Riparare i danni subiti non può significare solo punire l'autore del reato o sottoporlo a processo. Tale cambiamento di paradigma non solo curerebbe le “ferite” lasciate nella vittima e nel gruppo dei pari, ma mirerebbe anche a dare sollievo alla società nel suo complesso (Fattah, 2000).

Pertanto, l'ambito dell'assistenza alle vittime deve essere visto in una prospettiva non solo legata ai procedimenti penali, ma anche alla necessità di diffondere i servizi di assistenza sul territorio nazionale ed europeo. In altre parole, è necessario riconoscere i sentimenti di coloro che subiscono molte forme di comportamento legate all'*hate speech* per fornire loro un'assistenza efficace. Solo essendo consapevoli della percezione dell'ingiustizia subita dalle vittime sarà possibile intraprendere azioni adeguate, poiché qualsiasi legislazione sui discorsi/crimini d'odio deve tener conto della dinamica in essere e della complessità di tali atti.

Con l'obiettivo di una protezione più diffusa per le vittime dei discorsi d'odio, dovrebbe essere necessario ricorrere anche a forme di regolamentazione della libertà di espressione online. Di conseguenza, sebbene sia sempre essenziale bilanciare le azioni volte a limitare i discorsi d'odio con la libertà di espressione, ciò non significa che la libertà di espressione

non possa essere limitata. A questo proposito, sono state citate alcune sentenze della CtEDU nei precedenti capitoli, ma vale la pena citarne un'altra (3 ottobre 2019³) che ha stabilito che la condanna del ricorrente, un deputato tedesco, per aver negato l'esistenza dell'Olocausto e del campo di sterminio di Auschwitz, in contrasto con i valori tutelati dalla Convenzione, non costituisce una violazione del suo diritto alla libertà di espressione (articolo 10 Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo).

5.2. Discorsi d'odio e contesto legislativo italiano

Come riportato, tra l'altro, nel capitolo 2, la situazione attuale nel nostro Paese vede sostanzialmente l'assenza di una legislazione penale specifica sull'*hate speech* o sui crimini d'odio. L'odio è menzionato nella così detta "Legge Mancino" (Decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122), che si concentra sui pregiudizi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Sono assenti, quindi, tutele penalistiche mirate nei confronti delle discriminazioni per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'identità di genere e/o sull'orientamento sessuale ed è per questo, che come messo in evidenza nei capitoli precedenti, vari sono da tempo i tentativi di farne approvare delle modifiche.

Oltre al DdL Zan di cui si è già diffusamente parlato, il 10 marzo 2021 fu presentata alla Camera la proposta di legge di iniziativa della deputata Laura Boldrini in tema di «Misure per la prevenzione e il contrasto della diffusione di manifestazioni d'odio mediante la rete internet»⁴, che fu assegnata alle Commissioni riunite II Giustizia e IX Trasporti in sede referente il 22 marzo 2021, ove è rimasta senza essere sottoposta ad alcun esame.

Tale DdL prendendo le mosse dalla definizione di gestori di siti internet riportata nella legge 29 maggio 2017, n. 71 in tema di «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo»⁵, prevede la questione della responsabilizzazione delle

3. Caso *Pastors vs Germania* (disponibile alla pagina: <https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22documentcollectionid%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-196148%22%5D%7D>).

4. <https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2936>.

5. <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/3/17G00085/sg>.

piattaforme digitali imponendo loro, pena l'infrazione da parte del Garante per la protezione dei dati personali di sanzioni amministrative pecuniarie fino a 5 milioni di euro, di procedere alla tempestiva rimozione dei contenuti illeciti (discorso di odio) identificati ai sensi degli articoli 604 bis e ter del codice penale (di cui la legge in questione propone la modifica esattamente nel senso già riportato del DdL Zan), degli articoli 612 bis e ter del codice penale⁶, nonché sulla base della Legge Mancino e del decreto legislativo 9 luglio 2015 n. 215 che ha dato attuazione alla Direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. Il testo prevede, al contempo, «adeguate garanzie procedurali che consentano a tale meccanismo di *enforcement* privato di non limitare irragionevolmente la libertà di espressione degli utenti»⁷.

Anche in questo testo, nella consapevolezza che le misure repressive da sole non sono sufficienti, vengono contemplate misure educative rivolte ad «un uso della rete Internet che sia consapevole e rispettoso di chiunque la frequenti, investendo nella “educazione civica digitale”».

I discorsi d'odio perpetrati sulle piattaforme dei social media implicano una dimensione “sospesa” perché i contatti tra gli odiatori e le vittime non sono diretti, ma appunto mediati, di conseguenza le altre persone possono risultare lontane e invisibili e la possibilità di offenderle diventa più immediata e fattibile. I punti centrali riguardano la mancanza di empatia per gli altri utenti e la disumanizzazione (Harel *et al.*, 2020; Cassese, 2019) delle potenziali vittime, che permette alle persone di esprimersi in modo violento e normalizzare tali condotte. Oggi sui *feed* dei social media vigono regole di comunicazione diverse rispetto a quelle della “vita reale” e gli “spazi” sulle piattaforme dei social media in cui i gruppi svolgono il loro ruolo comunicativo e diffondono i loro valori sono diversi gli uni dagli altri, creando l'opportunità di provocare invidia sociale, che può portare al risentimento. Le piattaforme dei social media, come Facebook, si concentrano su contenuti negativi per attirare continuamente gli utenti. L'ambiente virtuale, quindi, non è affatto neutro, ma contribuisce a potenziare le emozioni negative (Olson, 2020), che sono più forti di

6. Art. 612 bis Codice penale - «Atti persecutori»; art. 612 ter – «Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti».

7. <https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2936.18PDL0133410.pdf>.

quelle positive. Una volta esaltata la negatività di un'emozione, è più facile alimentarla che neutralizzarla.

Le politiche utilizzate dalle piattaforme di social network per moderare i discorsi potenzialmente dannosi si avvalgono di due tipi di tecniche: a) l'intelligenza artificiale (IA) che utilizza algoritmi per filtrare alcune delle parole considerate violente o inappropriate; b) la possibilità per gli utenti di segnalare contenuti inappropriati/illegali, in modo che vengano rimossi dalla circolazione.

Le conseguenze di queste politiche aziendali non è certo siano scovre da conseguenze problematiche. Nel caso della IA, ad esempio, questo metodo non tiene conto dell'ironia, dell'ambiguità delle parole e soprattutto delle relazioni che intercorrono tra le persone e che possono dare un significato diverso a quello che l'intelligenza artificiale può identificare. A proposito dell'ironia e dell'ambiguità è stato reso evidente dalle risultanze di parte della nostra ricerca riportate nel capitolo precedente quanto queste modalità comunicative, unite anche ad altri artifici retorici, siano utilizzate.

Per quanto concerne invece dare la possibilità agli utenti stessi di *segnalare* comportamenti abusivi e discriminatori, questo potrebbe creare un paradosso legato alla questione dell'autorità.

Si ritiene comunque che una valida politica di autoregolamentazione delle piattaforme digitali non dovrebbe essere delegata all'intelligenza artificiale, anche perché il "comportamento" inflessibile degli algoritmi digitali potrebbe creare l'effetto perverso di aumentare il numero di processi di vittimizzazione. Il controllo umano (e non solo quello dei singoli utenti che potrebbero essere in conflitto d'interessi) in questo tipo di analisi è essenziale per comprendere i significati concettuali e le relazioni nascoste.

A questo proposito, il rapporto Barometro dell'odio (2020) di Amnesty International avanza proposte concrete sulle modalità tramite le quali le piattaforme social dovrebbero intervenire a moderare i casi di *hate speech*. Alcune delle proposte riguardano: la previsione di una percentuale adeguata di persone dello staff dedicate alla ricezione delle segnalazioni per la rimozione tempestiva dei discorsi d'odio, anche attivando *alert* sulle pagine online e numeri verdi a disposizione degli utenti; l'intensificazione dell'attività di monitoraggio al fine di intervenire con la tem-

pesta chiusura di gruppi che incitano all'odio e alle discriminazioni; la predisposizione di adeguati strumenti, come ad esempio database di contro-argomenti, che le persone su internet possano utilizzare per fornire rapidamente risposte condivise e ben fondate ai post di odio e contribuire alla diffusione di una contro-narrazione; l'esplicitazione chiara dei modi per identificare e segnalare gli abusi sulle piattaforme; infine, la condivisione di informazioni significative sulla natura e sui livelli di violenza e abuso contro le donne e su come risponderci (Amnesty International, 2020, p. 39).

Questa questione è stata prevista dal DdL Boldrini tramite l'introduzione di una procedura di monitoraggio e intervento attraverso un organismo di autoregolamentazione delle piattaforme che deve verificare l'illiceità del contenuto della segnalazione entro ventiquattro ore (art. 5). Da qui discende l'obbligo per le piattaforme di dotarsi di una procedura molto chiara ed estremamente efficace che consenta ad un utente di segnalare rapidamente un discorso d'odio. In sostanza, l'innovazione consiste nel poter segnalare i discorsi d'odio con una procedura rapida e caratterizzata da passaggi ben definiti. A questo punto, se l'esito è positivo, è necessario effettuare una segnalazione alla polizia postale entro 12 ore, seguita dall'obbligo per il gestore del sito di rimuovere o bloccare il contenuto entro 24 ore. Interessante anche il fatto che i gestori dei siti web devono comunicare periodicamente agli utenti quanti e quali casi vengono segnalati e quali misure hanno adottato.

Nel corso della XVIII Legislatura, la deputata Laura Boldrini ha riproposto i contenuti del DdL precedente mai esaminato tramite due atti diversi, entrambi presentati il 13 ottobre 2022, l'uno in tema di «Modifiche all'articolo 612-ter del codice penale, in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, nonché obblighi a carico dei gestori di piattaforme telematiche»⁸ e l'altro intitolato «Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale e altre disposizioni per la prevenzione e il contrasto della diffusione di manifestazioni d'odio mediante la rete internet»⁹.

Infine, tra le diverse politiche pubbliche esistenti, è da ricordare la Strategia Nazionale LGBT+ (quella attuale si riferisce al triennio 2022-

8. <https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=258>.

9. <https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=259>.

2025) per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere¹⁰ elaborata dal Dipartimento per le Pari Opportunità e l'UNAR.

5.3. *Hate speech o hate crime?* Una panoramica europea

L'odio online e i discorsi d'odio sono considerati dalle regolamentazioni europee alla stregua dei "crimini d'odio" perché ritenuti due facce della stessa medaglia. In questo paragrafo verranno esaminati in ordine cronologico quegli atti giuridici dell'Unione Europea ritenuti come maggiormente rilevanti nel corso della fase della ricerca di cui si sta dando conto nel presente capitolo.

La prima di queste è la raccomandazione di politica generale n. 15/2015 relativa alla lotta contro i discorsi d'odio elaborata dalla Commissione Europea contro il Razzismo e l'Intolleranza del Consiglio d'Europa (ECRI)¹¹. A completamento di ciò che si è già sinteticamente riportato in precedenza, occorre ricordare che l'ECRI incoraggia «reazioni tempestive da parte di personalità pubbliche e in particolare di leader politici, religiosi e delle comunità di fronte al discorso dell'odio» nonché l'autoregolamentazione e l'adozione volontaria di codici di condotta. Raccomanda ai governi degli Stati membri di adottare un approccio incisivo mirante a «sensibilizzare il grande pubblico sui danni causati dal discorso dell'odio» e «misure appropriate ed efficaci in diritto penale per combattere il ricorso, nella sfera pubblica, al discorso dell'odio [...] a meno che altre misure meno restrittive possano rivelarsi efficaci e purché il diritto alla libertà di espressione e di opinione sia rispettato». Suggerisce altresì di «sospendere ogni sostegno finanziario e ogni altra forma di aiuto da parte degli organismi pubblici ai partiti politici e alle organizzazioni che utilizzano il discorso dell'odio o che non sanzionano i membri che lo utilizzano».

Successivamente, nel 2017, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha approvato la Risoluzione n. 2144 intitolata «Porre fine alla

10. <https://www.unar.it/portale/web/guest/strategia-nazionale-lgbt-2022-2025>

11. <https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-15-on-combating-hate-speech-ital/16808b5b04>

discriminazione e all'odio in Rete»¹², che chiede, tra l'altro, agli Stati membri, di «modificare la legislazione nazionale o gli indirizzi politici ove necessario, per garantire che, nei casi di odio in Rete, sia presa in considerazione l'intera gamma delle caratteristiche considerate meritevoli di protezione ai sensi della legge contro la discriminazione, quali il sesso, il colore, l'appartenenza etnica, la nazionalità, la religione, l'orientamento sessuale, l'identità di genere, l'opinione politica o di altro tipo, la disabilità o altra condizione».

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa vengono altresì invitati, in merito all'applicazione della legislazione nazionale, di: formare gli operatori delle forze di polizia e del sistema di giustizia con riferimento circa la gravità di tutte le forme di odio in Rete e la necessità di registrare tutti i casi di odio in Rete denunciati e di avviare indagini tempestive ed efficienti nonché sulle modalità di applicazione della normativa vigente ai casi di odio in Rete; e di «fare in modo che le denunce di casi di odio in Rete da parte delle vittime siano prese sul serio e che le vittime ricevano pieno sostegno nel far fronte alle sue conseguenze».

Infine, la Risoluzione n. 2933 del Parlamento europeo del 18 dicembre 2019 sulla discriminazione in pubblico e sull'incitamento all'odio nei confronti delle persone LGBTI, comprese le zone libere da LGBTI¹³, tenta di dare una risposta al sempre più allarmante e rilevante fenomeno della discriminazione in pubblico e dell'incitamento all'odio nei confronti delle persone LGBTI, anche in considerazione del fatto che «troppo spesso le risposte delle autorità pubbliche rimangono inadeguate».

Il Parlamento europeo esorta, in generale, «tutti gli Stati membri a rispettare il loro dovere di proteggere senza eccezioni i diritti e le libertà fondamentali di tutti i cittadini dell'UE, a livello nazionale e locale» e a adottare «misure positive per aumentare l'accettazione sociale nei confronti della comunità LGBTI». In particolare, in riferimento alla «creazione di zone esenti dalla cosiddetta "ideologia LGBT" in Polonia», invita questo Stato «a condannare con fermezza la discriminazione nei confronti delle persone LGBTI, anche quando proviene da autorità locali, e a revocare le risoluzioni che attaccano i diritti delle persone LGBTI, comprese

12. <https://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/33940.htm#>

13. Risoluzione (2019/2933(RSP), https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0101_IT.html).

le disposizioni locali contro l' "ideologia LGBT", in conformità del diritto nazionale e degli obblighi sanciti dal diritto dell'UE e internazionale».

Vengono altresì condannate fermamente ogni tipo di «discriminazione nei confronti delle persone LGBTI e dei loro diritti fondamentali da parte di autorità pubbliche, compreso l'incitamento all'odio da parte di autorità pubbliche e funzionari eletti, nel contesto elettorale».

Rammarico viene espresso nei confronti del fatto che «le persone LGBTI subiscano bullismo e molestie che iniziano a scuola» e «denuncia con fermezza il fatto che le autorità pubbliche, in taluni Stati membri, abbiano impedito alle scuole di svolgere il loro ruolo di promozione dei diritti fondamentali e di protezione delle persone LGBTI», ricordando «che le scuole non dovrebbero essere soltanto luoghi sicuri, ma dovrebbero anche rafforzare e proteggere i diritti fondamentali di tutti i bambini». A proposito di sistema scolastico, viene sottolineato che l'educazione sanitaria e sessuale debba «prevedere che si insegnino ai giovani relazioni basate sull'uguaglianza di genere, sul consenso e sul rispetto reciproco come mezzo per prevenire e combattere gli stereotipi di genere, la fobia LGBTI e la violenza di genere».

5.4. Proposte d'intervento nel contesto italiano: le opinioni dei nostri testimoni significativi

È emersa l'urgenza di avere a disposizione una norma che identifichi e criminalizzi i comportamenti discriminatori e violenti (anche online) per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere. A tal proposito, il riferimento è sempre al DdL Zan (e/o al Ddl Boldrini).

Sempre a livello di normativa penale, è stata ricordata l'importanza del DdL in tema di «Disposizioni per incrementare la trasparenza sul web», presentato al Senato il 28 febbraio 2017, mai esaminato e non più ripresentato nella successiva legislatura¹⁴. L'interesse per tale testo è dovuto al fatto che che l'Italia, appunto, come d'altronde il resto d'Europa (ad ec-

14. https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/0/1006504/index.html?part=ddlpres_ddlpres1.

cezione della Germania grazie al “The Network Enforcement Act”), non ha una legge specifica per contrastare il fenomeno dell’agitazione e delle fake news sulle piattaforme dei social media. Questo atto avrebbe voluto introdurre due nuovi articoli nel Codice penale italiano per punire: a) la pubblicazione o la diffusione di voci e notizie false o fuorvianti attraverso le piattaforme di social media finalizzate a turbare l’ordine pubblico; b) la diffusione di voci e notizie false per provocare allarme sociale o fuorviare parte del pubblico; c) la diffusione di campagne d’odio o finalizzate a mettere in pericolo la prosecuzione del processo democratico nel Paese.

Il richiamo al DdL Zan è stato effettuato non soltanto per le misure punitive, ma anche per l’attuazione di altri tipi di politiche contro la discriminazione come, ad esempio, misure relative all’istruzione e alla formazione, al lavoro, alla sicurezza, pure con riferimento alla situazione carceraria, alla comunicazione e ai media.

I nostri testimoni significativi hanno proposto che tali politiche, a livello locale, possano essere organizzate tramite l’istituzione di piani di lavoro comunali in tutti i comuni italiani (o consorzi di comuni) per creare reti locali e assumersi la responsabilità di azioni rispetto ai fenomeni della violenza di genere e dell’odio online. Questi piani di lavoro dovrebbero essere gestiti e coordinati a livello centrale dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI)¹⁵.

È stata avanzata anche la proposta di offrire, presso tutti i distretti sanitari italiani, un servizio psicoterapeutico gratuito per le persone LGBTQI+ di tutte le età e per le persone che mettono in discussione il proprio orientamento sessuale (sull’esempio dei servizi per le famiglie già esistenti).

Un altro aspetto significativo in senso conoscitivo e preventivo è ritenuto essere quello, previsto sempre dal DdL Zan, di incaricare l’ISTAT per il monitoraggio dell’estensione del fenomeno da svolgere ogni tre anni, anche attraverso lo strumento metodologico dell’indagine di vittimizzazione.

In relazione all’ambito della repressione, si è discusso anche di un efficace percorso di rieducazione degli autori dei futuri reati legati all’odio, che

15. Al 1° gennaio 2021, l’ANCI comprendeva 7.107 comuni italiani, rappresentando il 94% di tutti i comuni e rispecchiando così il suo forte radicamento nel contesto sociale, geografico e culturale dell’Italia (<https://www.anci.it/anci-e/>).

dovrebbe comprendere l'obbligo di frequentare specifiche attività presso associazioni/enti/istituzioni prima di avere il diritto di chiedere la sospensione condizionale della pena, così come avviene, ai sensi dell'articolo 165 del codice penale modificato dalle leggi n. 69 del 19 luglio 2019¹⁶ e n. 168 del 24 novembre 2023¹⁷, per gli uomini condannati per reati collegati al fenomeno della violenza domestica e contro le donne. L'obiettivo di tali percorsi sarebbe quello di sensibilizzare i condannati anche relativamente ai danni provocati alle vittime «solo» attraverso le parole.

Altre proposte che andrebbero prese seriamente in considerazione al fine di porre rimedio al fenomeno dei discorsi d'odio riguardano due conseguenze dirette di tali comportamenti: l'*underreporting* e l'*under-recording*.

Nel primo caso siamo di fronte all'evidenza del fatto che, una grande maggioranza delle persone, per vari motivi, non denuncia alle autorità quanto subito, anche perché l'essere vittima è spesso accompagnato da un senso di umiliazione e di vergogna.

Secondo il *Crime Survey for England and Wales 2018/18*, alcune ragioni che inducono a non denunciare alla polizia sono: la polizia non potrebbe fare nulla, evento troppo banale/non vale la pena di denunciare, la polizia non è interessata/è infastidita, si tratta di una faccenda privata/o personale, l'episodio è denunciato ad altre autorità, non c'è perdita/danno, vi è paura di rappresaglie, antipatia o paura nei confronti della polizia.

In estrema sintesi, la mancata denuncia ha a che fare con: la mancanza di conoscenza del funzionamento del sistema giudiziario e delle conseguenze della denuncia; la scarsa fiducia nelle autorità, la difficoltà a contattare la polizia.

Nel caso del *under-recording* siamo invece nell'effetto correlato alla mancata denuncia, ovvero, la mancata registrazione è la causa della mancata segnalazione: «*The under-recording of crime is more than a question of getting the statistics wrong. If an offence isn't officially logged, it may not*

16. «Modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere».

17. «Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica».

18. <https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/adhocs/010096reasonsfornotreportingcrimetothepoliceyearendingmarch2018crimesurveyforenglandandwales>

be investigated. And without a police inquiry there's no hope of finding the perpetrator and preventing other crimes»¹⁹.

A tal proposito, durante il seminario del progetto GENHA, sono emerse notevoli differenze nella registrazione ufficiale di dati relativi ai crimini d'odio, ad esempio, tra l'Italia e l'Inghilterra. Infatti, dati più recenti mettono in evidenza che, in Italia, nel 2022, sono stati segnalati circa 1300 casi²⁰, mentre in Inghilterra e in Galles ne sono stati denunciati oltre 150.000²¹. Questo può anche significare l'esistenza di un problema di raccolta dati da parte delle forze di polizia dovuti, ad esempio, ad una scarsa comprensione del fenomeno nonché ad una difficoltà nell'identificare e nel categorizzare le diverse tipologie di discriminazione.

Al fine di poter intervenire e contrastare il fenomeno della mancata denuncia e la conseguente non registrazione dell'accaduto vi sono varie azioni che possono essere intraprese, tra le quali è utile segnalare:

- Le attività svolte dall'OSCAD²² in merito alla formazione e all'aggiornamento professionale degli operatori delle forze di polizia, alla sensibilizzazione attraverso campagne di promozione sociale nonché al monitoraggio dei crimini d'odio in Italia.
- La necessità che venga elaborato un Codice di condotta per le vittime di reato sulla falsariga di quello esistente, ad esempio, in Inghilterra²³. Questo Codice di condotta per le vittime dovrebbe stabilire uno standard minimo di diritti e di servizi che le istituzioni devono fornire alle vittime di reato.

19. <https://www.bbc.co.uk/news/uk-30081682>

20. Si sottolinea che i dati sono forniti dal *Office for Democratic Institutions and Human Rights* (ODIHR) che aggrega i dati del "Sistema di Indagine – SDI" (ovvero il sistema informatico interforze) con le segnalazioni di OSCAD – Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori; i dati sono disponibili a questo indirizzo: <https://hatecrime.osce.org/italy>.

21. <https://www.gov.uk/government/statistics/hate-crime-england-and-wales-2022-to-2023>.

22. Osservatorio per la Sicurezza contro gli Atti Intimidatori: <https://www.interno.gov.it/it/ministero/osservatori-commissioni-e-centri-coordinamento/osservatorio-sicurezza-contro-atti-discriminatori-oscad#:~:text=Osservatorio%20per%20la%20sicurezza%20contro,%2D%20OSCAD%20%7C%20Ministero%20dell'Interno>

23. <https://www.gov.uk/government/publications/the-code-of-practice-for-victims-of-crime>.

- Predisporre stanze sicure (*safe spaces*) in cui le vittime di odio e discriminazione possano essere ascoltate in modo sicuro (sull'esempio di quelle create per le donne e i minori vittime di violenza domestica). Evocando *Una stanza tutta per sé* di Virginia Woolf, queste stanze dovrebbero essere arredate in modo da essere accoglienti e confortevoli per queste persone, garantendo anche un clima rassicurante dal punto di vista dell'arredamento.
- La necessità d'implementare il sistema di denuncia da parte di terzi (*third-party reporting*) per le persone che hanno subito discorsi o crimini d'odio. La segnalazione da parte di terzi è un modo alternativo per sporgere una denuncia formale, senza doversi recare direttamente presso un posto di polizia o una stazione dei Carabinieri. La segnalazione viene invece raccolta e conservata da un'organizzazione comunitaria separata dalla polizia, come i centri *victim support*. L'organizzazione in questione aiuta il soggetto e fornisce una copia redatta del rapporto alla forza di polizia con cui è in partnership (per redatta si intende una copia con tutte le informazioni identificative del sopravvissuto/vittima rimosse²⁴). In questo modo la vittima ha un maggiore controllo sul processo: può fornire alle forze dell'ordine maggiori informazioni sull'incidente stesso, ma senza doversi identificare o avviare le attività formali del sistema di giustizia finché non è pronta a farlo.
- Implementare la segnalazione dei reati online. Inoltre, gli strumenti di segnalazione dei reati online dovrebbero rendere più facile per la vittima denunciare alle forze di polizia i discorsi e i crimini d'odio²⁵.

Infine, come suggerito da Amnesty International (2020), è stato ricordato nel corso del seminario che il governo italiano dovrebbe impegnarsi in un'attività costante di contrasto nei confronti di determinati comportamenti nocivi al fine di promuovere una cultura del rispetto e dell'inclusività attraverso: campagne di comunicazione e informazione in materia di rispetto dei diritti umani, con particolare attenzione al su-

24. Per maggiori informazioni si rimanda a: <https://victimsupport.scot/information-support/crime-information/reporting-a-crime/reporting-a-crime/>.

25. <https://www.commissariatodips.it/special/denuncia-per-reati-telematici/index.html>; <https://www.commissariatodips.it/>; <https://www.carabinieri.it/denuncia-via-web>.

peramento degli stereotipi e dei pregiudizi legati al genere e all'orientamento sessuale; programmi di educazione all'interno delle scuole; condannare prontamente e in maniera risoluta tutti gli episodi di discorsi d'odio, in particolare quelli veicolati da politici o soggetti che ricoprono cariche pubbliche, promuovere la conoscenza diffusa tra le associazioni della società civile degli strumenti di tutela e supporto alle vittime per incentivare l'emersione del fenomeno e supportare i soggetti in grado di intraprendere azioni di difesa delle vittime, promuovere politiche volte all'educazione e responsabilizzazione di un uso consapevole della Rete da parte dei cittadini (Amnesty International, 2020, p. 38).

5.5. Dalla Convenzione di Istanbul agli “eurocrimini”

Al fine di poter inserire in un quadro legislativo omogeneo a livello europeo la spinosa questione di come affrontare e contrastare i fenomeni d'odio online può essere un buon inizio quello di rivedere ciò che è già presente.

Ciò potrebbe passare anzitutto attraverso l'aggiornamento della Convenzione di Istanbul²⁶ prevedendo la previsione esplicita del fenomeno dei discorsi e dei crimini d'odio.

In particolare, nel Capitolo V (Diritto sostanziale), dopo l'articolo 40, un nuovo articolo potrebbe includere le seguenti disposizioni: «Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i discorsi e i crimini di odio siano criminalizzati».

Sarebbe inoltre opportuno aggiungere la definizione del concetto di famiglia (modificando l'articolo 3 delle definizioni utilizzate ai fini della Convenzione) per chiarire che la cosiddetta famiglia “tradizionale” è solo uno dei tipi di famiglia esistenti nelle società odierne degli Stati membri dell'Unione Europea.

Inoltre, per quanto concerne la dimensione puramente digitale del fenomeno, è stata sottolineata l'importanza dell'approvazione, a livello europeo, del *Digital Service Act*²⁷, che fornisce la definizione giuridica

26. Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, 12 aprile 2011.

27. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_en

della dimensione online come “spazio pubblico” e che dovrà essere applicato a tutte le piattaforme dal 17 febbraio 2024. In questo modo, gli Stati membri sono in grado di armonizzare la loro legislazione interna e sono obbligati a adottare una definizione reale di ciò che accade negli spazi virtuali.

Sempre per quanto riguarda un aggiornamento o allargamento di ciò che è vigente nel quadro normativo europeo, non si può prescindere dall'affrontare la tematica a livello dei trattati.

Il primo riferimento è al Trattato di Lisbona e, nello specifico, all'articolo 83²⁸ che definisce alcuni reati come “eurocrimini”, cioè come reati

28. Articolo 83 (ex articolo 31 del TUE) (https://publications.europa.eu/resource/cellar/0f0fdb5f-3acc-4776-8828-ae073a35bef6.0017.01/DOC_1). (1) Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni. Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata. In funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio può adottare una decisione che individua altre sfere di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente paragrafo. Esso delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo. (2) Allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione possono essere stabilite tramite direttive. Tali direttive sono adottate secondo la stessa procedura legislativa ordinaria o speciale utilizzata per l'adozione delle misure di armonizzazione in questione, fatto salvo l'articolo 76. (3) Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di direttiva di cui al paragrafo 1 o 2 incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura legislativa ordinaria è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio, ponendo fine alla sospensione della procedura legislativa ordinaria. Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di direttiva in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 329, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.

particolarmente gravi «che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni». Ad oggi, queste aree di criminalità comprendono: terrorismo, traffico di esseri umani, sfruttamento sessuale di donne e bambini, traffico illecito di droga, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata.

Nel corso del seminario è stato dato conto del fatto che, il 16 settembre 2021, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che identifica la violenza di genere «come una sfera di criminalità che risponde ai criteri di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea»²⁹. Nella risoluzione viene ribadito che la violenza di genere include molti tipi di violenza, sia offline che nelle sue declinazioni online come «le molestie online, il cyberbullismo, lo stalking online, l'incitamento all'odio sessista, la divulgazione non consensuale di immagini di natura sessuale, il “doxing”, il furto d'identità o l'hacking», che colpiscono in maniera sproporzionata le donne e le ragazze, ma anche le persone LGBTIQ+. Viene altresì sottolineato il legame tra l'incitamento all'odio online e offline e i reati generati dall'odio. Tale impulso servirebbe come base legale per una direttiva europea incentrata sulle vittime, che utilizzi gli standard della Convenzione di Istanbul e altri standard internazionali³⁰. Il senso di questa iniziativa legislativa è che l'UE ha bisogno di maggiori e migliori strumenti per combattere la violenza di genere, insieme a definizioni legali comuni, standard e sanzioni penali minime.

Purtroppo, il 27 novembre 2023, il Parlamento europeo ha presentato una relazione³¹ in cui constata con rammarico che «il Consiglio non ha ancora adottato la sua proposta di decisione», ma che «per poter aggiungere l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio all'elenco degli “eurocrimini” e, nel prossimo futuro, stabilire norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni applicabili in tutti gli Stati membri

29. <https://ovd.unimi.it/normativa/risoluzione-del-parlamento-europeo-del-16-settembre-2021-la-violenza-di-genere-come-crimine-europeo/>.

30. <https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210910IPR11927/make-gender-based-violence-a-crime-under-eu-law-meps-say>.

31. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0377_IT.html#_section1.

dell'Unione, è necessario completare questa prima fase». La motivazione è rinvenuta nel fatto che «non sono stati compiuti progressi sufficienti in seno al Consiglio dell'Unione e non è stata raggiunta l'unanimità necessaria per adottare tale decisione». Infatti, una modifica del Trattato richiede il voto unanime del Consiglio dell'Unione Europea e alcuni Paesi, tra cui l'Italia, sono contrari a questa modifica³².

Per chiudere il cerchio in conclusione di questo capitolo, si ricorda che la citazione messa in esergo, ripresa dal rapporto di Amnesty International *Il Barometro dell'odio* (2020), riguarda un insulto apparentemente innocuo, ovvero la crasi tra Greta (Thunberg) e “cretina” leggasi *Gretina*. Tale epiteto non è stato solo utilizzato tra gente comune o utenti anonimi sui social network, ma rilanciato anche da un noto quotidiano nazionale³³.

Siamo così entrati nel campo della mediatizzazione progressiva dei discorsi d'odio che esula dai risultati della presente ricerca, ma che ci induce a riflettere sulla continuità tra mondo virtuale e mondo reale.

Bibliografia

- Amnesty International Italia (2020), *Barometro dell'odio. Sessismo da tastiera*.
- Baiocco R., Ioverno S. (2016), *Omogenitorialità e benessere dei bambini e delle bambine: confusione dell'identità di genere o confusione dell'ideologia del gender?*, *Giornale Italiano di Psicologia*, 1-2, maggio 2016. DOI: 10.1421/83620.
- Cassese E. C. (2019), *Partisan dehumanization in American politics*, *Political Behavior*. <https://doi.org/10.1007/s11109-019-09545-w>
- Colliver B. (2021), *Re-imagining Hate Crime. Transphobia, Visibility and Victimization*, Cham, Palgrave.
- De Beauvoir S. (1984), *Il secondo sesso*, Milano, Il Saggiatore.
- Douglas, K. (2007), *Psychology, discrimination and hate groups online*, in A. Joinson, K. McKenna, T. Postmes e U. D. Reips (eds), *The Oxford*

32. <https://www.ilgiornale.it/news/politica/ora-pu-spuntare-mega-ddl-zan-europeo-sui-crimini-dodio-1994781.html>.

33. <https://www.tpi.it/ambiente/libero-insulti-greta-thunberg-20190418294157/>.

- Handbook of Internet Psychology (pp. 155–163). New York: Oxford University Press.
- Fattah E. A. (2000), *Victimology: Past, Present and Future*, Volume 33, numéro 1, printemps 2000, p. 17–46, La victimologie : quelques enjeux.
- Garbagnoli S. (2014), “*L’ideologia del genere*”: *l’irresistibile ascesa di un’invenzione retorica vaticana contro la denaturalizzazione dell’ordine sessuale*, *About Gender*, *International Journal of Gender Studies*, Vol. 3, N°6, pp. 250-263.
- Harel T. O., Jameson Katz J., Maoz I. (2020), *The Normalization of Hatred: Identity, Affective Polarization, and Dehumanization on Facebook in the Context of Intractable Political Conflict*, *Social Media + Society*, 6(2). <https://doi.org/10.1177/2056305120913983>
- Jagose A. (1996), *Queer theory: an introduction*, New York, New York University Press.
- Kuhn, T.S. (2012), *The Structure of Scientific Revolutions*, Chicago, University of Chicago Press.
- McDonald, H. S., Horstmann, N., Strom, K. J. and Pope, M. W. (2009), *The Impact of the Internet on Deviant Behaviour and Deviant Communities*, Institute for Homeland Security Solutions.
- Olson G. (2020), *Love and Hate Online. Affective Politics in the Era of Trump*, in Polak, Sara, and Daniel Trottier (eds), *Violence and Trolling on Social Media*. Amsterdam, Amsterdam University Press 2020.
- Rohlfing S. (2015), *Hate on the internet*, in Hall N., Corb A., Giannasi P. e Grieve J. G. D., *The Routledge International Handbook on Hate Crime*, New York, Routledge.
- Zimbardo P. G. (1969), *The human choice: individuation, reason, and order versus deindividuation, impulse and chaos*, in W. J. Arnold e D. Levine (eds), *Nebraska Symposium on Motivation* vol. 17 (pp. 237–307). Lincoln, NE: University of Nebraska Press.